

(N. 437)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Tesoro

(PELLA)

NELLA SEDUTA DEL 28 MAGGIO 1949

Trasformazione in mutuo definitivo, garantito dallo Stato, dei finanziamenti provvisori concessi dal Consorzio per sovvenzioni su valori industriali all'Opera Nazionale Combattenti.

ONOREVOLI SENATORI. — Per lo svolgimento dei lavori di bonifica e di trasformazione fondiaria nel Tavoliere delle Puglie e nella zona del Volturno, l'Opera Nazionale Combattenti, ai sensi del regio decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1847, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, ottenne dal Consorzio per sovvenzioni su valori industriali un finanziamento di 500 milioni, ripartito in tre annualità, all'interesse annuo, pagabile quadrimestre per quadrimestre, pari al saggio ufficiale di sconto, maggiorato del 0,50.

Per analoghi lavori nell'Agro Pontino, l'Opera medesima ottenne dal suddetto Consorzio, ai sensi del regio decreto-legge 2 dicembre 1941, n. 1622, convertito nella legge 1° maggio 1942, n. 559, un altro finanziamento di 150 milioni, per la durata massima di 5 anni, alle stesse condizioni di cui sopra.

Entrambi i detti finanziamenti, di cui il primo completamente erogato ed il secondo somministrato per soli 80 milioni, sono assistiti dalla garanzia statale, tanto per il rimborso

del capitale, quanto per il pagamento degli interessi.

I finanziamenti stessi hanno carattere provvisorio, in quanto, alla fine del quinquennio dalla corresponsione dell'ultima quota, il Ministero delle Finanze (ora del Tesoro) avrebbe dovuto designare, con proprio decreto, uno o più Istituti per il rilievo dell'operazione da convertirsi in mutuo definitivo, sollevandone il Consorzio per sovvenzioni su valori industriali.

La trasformazione in mutuo definitivo dei 500 milioni del primo finanziamento venne subordinata (articolo 3 del citato regio decreto legge n. 1847) alle risultanze di accertamenti intesi a determinare il costo generale della trasformazione fondiaria affidata all'Opera Nazionale Combattenti.

Tali accertamenti, eseguiti dal Ministero dell'Agricoltura e foreste, hanno posto in evidenza come gli eventi bellici abbiano sensibilmente influito, in senso negativo, sulla predetta trasformazione fondiaria; tuttavia, i risultati

finora ottenuti assicurerebbero, ad avviso dello stesso Ministero dell'Agricoltura, la futura possibilità economica, da parte dell'Opera, di far fronte al pagamento delle rate del contratto mutuo definitivo.

Per quanto riflette la garanzia che lo Stato dovrebbe accordare anche sul mutuo definitivo, tanto per il rimborso del capitale, quanto per il pagamento degli interessi, essa è esplicitamente prevista dall'articolo 3 del citato regio decreto-legge n. 1847, relativo al primo finanziamento di 500 milioni, mentre nessun cenno è fatto al riguardo nel regio decreto-legge 2 dicembre 1941, n. 1622, che disciplina il secondo finanziamento di 150 milioni.

Indipendentemente da ciò, resta il fatto che il termine di cinque anni, come sopra previsto da ambedue i citati regi decreti-legge è ormai trascorso, onde occorre provvedere alla trasformazione dei finanziamenti provvisori in mutuo definitivo, ed il Tesoro si è preoccupato di ricercare gli Istituti di credito disposti ad effettuare questa ultima operazione, dato che il Consorzio per sovvenzioni su valori industriali insiste per ottenere lo smobilizzo, invocando nei suoi propri riguardi, l'operatività della garanzia statale.

Sono emerse, peraltro, difficoltà ed esitazioni da parte degli Istituti di credito, soprattutto perchè l'Opera Nazionale Combattenti non ha fatto fronte ai suoi impegni sospendendo, dall'ottobre 1943, il pagamento degli interessi per i finanziamenti provvisori. Ed a questo proposito è da notare, invero, che il debito dell'Opera verso il Consorzio sovvenitore, a titolo di interessi maturati, supera fino ad oggi i 156 milioni di lire.

Tuttavia, gli stessi Istituti di credito, hanno fatto comprendere che sarebbero disposti a trattare l'operazione se questa fosse assistita dalla garanzia solidale da parte dello Stato.

Con siffatta garanzia lo Stato corre, certo, dei rischi maggiori di quelli che scaturiscono dalla garanzia che, in via normale, viene con-

sentita nella forma sussidiaria, in virtù della quale si ha diritto a che venga escusso preliminarmente il debitore principale.

Comunque, oltre a ricordare l'esito degli accertamenti più sopra menzionati, dai quali è emersa, ad avviso del Ministero dell'Agricoltura, la futura capacità economica dell'Opera Nazionale Combattenti a pagare le quote di ammortamento del mutuo di cui trattasi, non va dimenticato che, ove non si volesse concedere la richiesta garanzia solidale e si rendesse così praticamente impossibile la trasformazione in mutuo definitivo dei finanziamenti provvisori, l'Erario, per effetto della garanzia concessa al Consorzio per sovvenzioni su valori industriali, si troverebbe già esposto ad un notevole aggravio, sia per il rimborso del capitale (complessivamente 580 milioni) sia per il pagamento degli interessi maturati, che, come si è detto sopra, superano già i 156 milioni e sono suscettibili di continuo aumento con l'ulteriore decorso del tempo.

Da quanto precede appare dunque conveniente, per lo Stato medesimo, di giungere, al più presto possibile, alla conclusione della operazione di conversione dei finanziamenti provvisori in mutuo definitivo, e per una somma che comprenda non solo il capitale originario (580 milioni), ma anche l'importo complessivo degli interessi maturati e maturandi fino al giorno della stipula del contratto di mutuo.

È stato, quindi, predisposto l'unito disegno di legge, in merito al quale è opportuno porre in rilievo che lo Stato, come contro garanzia, iscriverà ipoteca di primo grado su una o più aziende di proprietà dell'Opera, per un importo pari a quello del mutuo, al fine di rivalersi delle somme che fosse tenuto a pagare all'Istituto mutuante per eventuali inadempienze dell'Opera medesima.

Confido, pertanto, onorevoli colleghi, che, vorrete approvare il disegno di legge, che - per i suesposti motivi - ha carattere di urgenza.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Per la trasformazione in mutuo definitivo dei finanziamenti provvisori che, per complessive lire 580 milioni, sono stati erogati dal Consorzio per sovvenzioni su valori industriali all'Opera Nazionale Combattenti, ai sensi del regio decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1847, e del regio decreto-legge 2 dicembre 1941, n. 1622, rispettivamente convertiti nella legge 2 giugno 1939, n. 739, e nella legge 1° maggio 1942, n. 559, il Ministro del tesoro designerà l'Istituto o gli Istituti di credito che potranno effettuare tale operazione, comprensiva tanto della predetta quota capitale di 580 milioni quanto degli interessi che, al momento della stipula del contratto di mutuo definitivo, risulteranno dovuti e non corrisposti dall'Opera

Nazionale Combattenti al Consorzio per sovvenzioni su valori industriali.

Art. 2.

L'operazione, di cui al precedente articolo, sia per quanto riguarda il rimborso della quota capitale mutuata, sia per quanto riguarda il pagamento degli interessi pattuiti, è garantita dallo Stato ed a tal fine dovrà essere approvata dal Ministro del tesoro, il quale è autorizzato ad iscrivere ipoteca di primo grado, a favore dello Stato medesimo, su una o più aziende agrarie di proprietà dell'Opera, per un importo pari a quello del mutuo.

In caso di mancato pagamento alle stabilite scadenze da parte dell'Opera Nazionale Combattenti, l'Istituto mutuante ne darà notizia al Ministro del tesoro e lo Stato subentrerà negli obblighi assunti dall'Opera con il contratto di mutuo, rimanendo sostituito all'Istituto mutuante in tutte le ragioni di diritto nei confronti dell'Opera medesima.